

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'
CIVILE AUTO ED 4/2010 mod. 14

FAC SIMILE

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulta limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

NORME GENERALI

Articolo 1 - Durata e rinnovo del contratto

A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui documenti assicurativi e scade alle ore 24 del giorno riportato sui predetti documenti.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2009 al 31/12/2010) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2009 al 31/12/2009) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2010).

Salvo quanto previsto dal successivo **articolo 3 "Adeguamento del premio della presente Sezione Norme Generali"**, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la polizza è tacitamente rinnovata per una durata pari ad un ulteriore anno (12 mesi continuativi).

La polizza emessa in sostituzione per il periodo residuo di altra di durata annuale non si considera mai inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal presente articolo al comma precedente.

Articolo 2 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sia indicata la data del pagamento e che indichi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento di tutte le somme dovute dal contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell'Impresa, salva al contraente stesso la facoltà di liberarsi, purché entro il termine di scadenza dell'obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, con pagamento eseguito presso l'agente per il tramite del quale il contratto stesso è stato concluso.

Nei casi di smarrimento o sottrazione il Contraente può ottenere un duplicato dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e contrassegno) presentando un'autocertificazione di quanto accaduto all'agenzia che amministra il contratto.

Articolo 3 - Adeguamento del premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni del nuovo premio sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della sua scadenza.

Se, entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza del contratto, il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni di premio, oppure senza alcuna comunicazione non paga il nuovo premio, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza, fatto salvo quanto previsto dal precedente **articolo 2 "Pagamento del premio" della presente Sezione Norme Generali**.

Al fine di consentire al contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 4 - Vendita e consegna in conto vendita del veicolo

La vendita del veicolo, o la sua consegna in conto vendita determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:

a) Sostituzione con altro veicolo

Il venditore può chiedere che la polizza stipulata a copertura del veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà.

In questo caso:

- è necessaria la restituzione dei documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - relativi al veicolo venduto o consegnato in conto vendita,
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

b) Cessione del contratto

Se la vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, il contraente deve comunicarlo immediatamente all'Impresa, la quale, previa restituzione dei documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - prende atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Qualora la tariffa relativa al cessionario comporti un aumento di premio si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo

La polizza si risolve con restituzione del premio netto corrisposto e non usufruito dal giorno in cui vengono consegnati i documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - e copia dell'atto di vendita, o altro documento a comprova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

La restituzione del premio opera anche nel caso di vendita, o documentata consegna in conto vendita del veicolo successiva alla sospensione del contratto; ciò, a partire dalla data di effetto della sospensione, compresa - se pagata - anche l'integrazione del premio richiesta al momento della sospensione.

In tutti i casi l'impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 5 - Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo

Il contraente deve comunicare all'Impresa il furto o la rapina del veicolo, fornendo copia della relativa denuncia presentata all'Autorità competente. La polizza si risolve con restituzione del premio RCA netto corrisposto e non usufruito dal giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo.

Articolo 6 - Demolizione del veicolo

Il contraente deve comunicare all'Impresa la demolizione del veicolo fornendo copia del certificato di demolizione rilasciato da centri di raccolta autorizzati o concessionari o succursali delle case costruttrici. Il contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente i documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - relativi al veicolo demolito.

La polizza si risolve e l'Impresa restituisce il premio netto corrisposto e non usufruito dal giorno di restituzione dei predetti documenti.

La restituzione del premio opera anche nel caso di demolizione successiva alla sospensione del contratto. In questo caso, viene rimborsato il premio netto pagato e non fruito, a partire dalla data di effetto della sospensione, compresa - se pagata - anche l'integrazione del premio richiesta al momento della sospensione.

L'impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 7 - Distruzione o esportazione definitiva del veicolo

Il contraente deve comunicare all'Impresa la cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, fornendo attestazione del P.R.A. che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

La polizza si risolve e l'Impresa restituisce il premio netto corrisposto e non usufruito dal giorno di restituzione dei predetti documenti.

L'impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 8 - Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto

a) Sospensione

Il contraente può richiedere la sospensione dell'assicurazione in corso di contratto restituendo all'Impresa i documenti assicurativi quali il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde.

La sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti e avviene tramite l'emissione di apposita appendice sottoscritta dal contraente.

Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata di almeno 3 mesi; qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi deve essere proporzionalmente integrata fino a raggiungere 3 mesi.

Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore ai 3 mesi, rimane anche sospeso e non ha effetti:

- il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle formule contrattuali che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri;

Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.

Se la sospensione è durata meno di 3 mesi, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione versata al momento della richiesta della sospensione.

La sospensione non è prevista per i contratti di durata inferiore all'anno.

b) Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene a richiesta del contraente per lo stesso o altro veicolo, purché del medesimo tipo e prevede:

- l'emissione di nuovi documenti contrattuali;
- la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione eccetto il caso in cui quest'ultima abbia avuto una durata inferiore a 3 mesi.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- della tariffa in vigore alla data dell'ultima sospensione;
- del conteggio, a favore del contraente, del rateo di premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione;
- del costo fisso pari al 15% del premio annuo netto RCA vigente sul contratto sospeso (clausola valida solo per ciclomotori e motocicli uso privato, trascorsi 3 mesi dalla data di sospensione).

Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione dell'assicurazione il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito.

Articolo 9 - Estensione territoriale

Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

L'Impresa procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma, Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente deve restituirla immediatamente all'Impresa.

In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Articolo 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Articolo 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMOBILISTICA

Cosa assicura

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione e forme di copertura

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto s'impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private escluse le aree civili e militari riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili, del veicolo assicurato.

La forma di garanzia RCA può essere scelta fra le tipologie che seguono, da richiamare espressamente sul contratto ed in assenza delle quali la copertura RCA deve intendersi pienamente operante a prescindere dal conducente del veicolo al momento del sinistro.

1. GUIDA CONTROLLATA (per contratti sui quali non operi la personalizzazione tariffaria AZIENDE)

Il contratto è stipulato nella forma "GUIDA CONTROLLATA". La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è:

- il proprietario dello stesso
- il contraente, ovvero l'intestatario del contratto
- qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti.

Se sia accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa pari al 30% del danno liquidato con il limite massimo di € 3.000,00 (*articolo 3 "Esclusioni e rivalsa" della presente sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*).

La copertura GUIDA CONTROLLATA è operante se espressamente richiamata sul contratto.

2. GUIDA ILLIMITATA (per contratti sui quali non operi la personalizzazione tariffaria AZIENDE)

Il contratto è stipulato nella forma "GUIDA ILLIMITATA". La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età.

La copertura "GUIDA ILLIMITATA" è operante se espressamente richiamata sul contratto.

3. GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI

Il contratto è stipulato nella forma "GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI". La garanzia può essere pattuita ed opera solo se:

- nel caso di assicurato "persona fisica" l'intestatario del contratto (contraente) e il proprietario del veicolo sono la stessa persona e alla guida del veicolo vi è il contraente/proprietario o, in alternativa, altra persona purchè preventivamente dichiarata e indicata sul contratto (conducente autorizzato), escluso qualsiasi altro conducente;
- nel caso di assicurato società/ditta/impresa/azienda e simili, alla guida del veicolo vi è una delle persone, al massimo 2, preventivamente dichiarate e indicate sul contratto (conducente/i autorizzato/i) escluso qualsiasi altro conducente.

Se sia accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona diversa dal contraente/proprietario o dal conducente autorizzato, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa fino al limite massimo di € 5.000,00 (*articolo 3 "Esclusioni e rivalsa" della presente sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*).

La copertura GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI è operante se espressamente richiamata sul contratto.

4. **GUIDA AZIENDE** (per contratti sui quali operi la personalizzazione tariffaria AZIENDE)

Il contratto è stipulato nella forma "GUIDA AZIENDE". La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente anche occasionale indipendentemente dall'età.

La copertura "GUIDA AZIENDE" è operante solo se richiamata sul contratto.

Ad ognuna delle predette forme di garanzia (GUIDA CONTROLLATA, GUIDA ILLIMITATA, GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI, o GUIDA AZIENDE) corrisponde un coefficiente di determinazione del premio RCA indicato dalla Tariffa in vigore al momento della stipula o, per gli anni successivi al primo, del rinnovo del contratto.

Articolo 2 - Coperture prestate anche se non comprese nell'assicurazione obbligatoria

I massimali indicati nel contratto sono destinati ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle seguenti garanzie:

- **veicoli adibiti a scuola guida**
l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore e l'allievo conducente anche quando è alla guida;
- **danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico**
l'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento;
- **carico e scarico su veicoli destinati al trasporto di cose e ad uso promiscuo**
l'Impresa copre la responsabilità del contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente causati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico non sono considerati terzi, mentre sono considerati terzi le persone trasportate;
- **responsabilità civile trasportati per le sole autovetture**
l'Impresa copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente causati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso, e non compresi nelle coperture previste dall'assicurazione obbligatoria.

Articolo 3 - Esclusioni e rivalsa

La garanzia non sarà valida e l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- conducente - responsabile di incidente con danni alle persone - sanzionato ai sensi dell'articolo 189, sesto comma, del Nuovo Codice della Strada per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi;
- veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali
- circolazione del veicolo assicurato in aree civili e militari riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili.

Riguardo a contratti sui quali operino le forme di copertura "GUIDA CONTROLLATA" e "GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI", l'Impresa avrà diritto alle seguenti azioni di rivalsa:

GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI: rivalsa fino a € 5.000,00 se sia accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona diversa dal contraente/proprietario o, del conducente autorizzato.

GUIDA CONTROLLATA: rivalsa pari al 30% del danno liquidato con il limite massimo di € 3.000,00 se sia accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste dalla predetta forma di garanzia.

Nel caso sul contratto operi la forma di copertura "GUIDA CONTROLLATA" oppure "GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI" l'Impresa non attiverà l'azione di rivalsa prevista se:

- il veicolo è condotto da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- il veicolo circola contro la volontà del proprietario o del contraente;
- il veicolo è utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- la forma di garanzia GUIDA CONTROLLATA e GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI non è espressamente prevista in contratto.

L'importo dell'azione di rivalsa, prevista a fronte delle forme di copertura "GUIDA CONTROLLATA" e "GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI", va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto a titolo di franchigia, se prevista dalla formula contrattuale.

Cosa può assicurare in più
(condizioni particolari valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Articolo 4 - Responsabilità del proprietario del veicolo, per condotta irregolare di altre persone

A condizione che il veicolo non sia condotto personalmente dal proprietario e, se persona diversa, dal contraente, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimi nei seguenti casi:

- conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

L'impresa rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti del conducente se il danno sia causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dagli altri parenti, o da affini del proprietario o del contraente, purchè maggiorenni e con loro stabilmente conviventi, nonché da addetti ai servizi domestici.

Quanto sopra a parziale deroga dell'*articolo 3 "Esclusioni e rivalsa" della presente sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*.

Qualora il proprietario o il contraente fossero a conoscenza delle suddette circostanze, l'Impresa conserva il diritto di rivalsa.

La copertura è operante solo se richiamata in contratto.

Articolo 5 - Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

L'Impresa, a parziale deroga dell'*articolo 3 "Esclusioni e rivalsa" - Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*, limita il proprio diritto di rivalsa al 10% del sinistro liquidato, fino ad un massimo di € 516,00, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero sanzionata ai sensi degli articoli 186 e 187 del D. LGS. 30.4.92 n. 285.

L'importo di cui sopra (10% del sinistro liquidato fino ad un massimo di € 516,00), va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto a titolo di rimborso franchigia quando questa sia espressamente prevista dalla formula contrattuale prescelta.

La copertura è operante solo se richiamata in contratto.

Articolo 6 - Danni ai trasportati, su veicoli destinati al trasporto di cose

L'Impresa, a parziale deroga dell'*articolo 3 "Esclusioni e rivalsa" della presente Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario, dell'assicurato e del conducente di veicoli destinati al trasporto di cose, per i danni subiti dai terzi trasportati, quando gli stessi non siano addetti all'uso o al trasporto delle cose, come disposto dall'articolo 54 del Nuovo Codice della Strada.

La copertura è operante solo se richiamata in contratto.

Articolo 7 - Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa consegna al contraente, nei modi e termini previsti dalla legge, una attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato di rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo;
- l'indicazione degli eventuali importi delle franchigie richieste e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri verificatisi devono intendersi i sinistri pagati o posti a riserva; in quest'ultimo caso suddividendoli in sinistri riservati a persone e sinistri riservati a cose;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, è stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri verificatisi si intendono:
 - i sinistri pagati, anche a titolo parziale, distinti fra sinistri con responsabilità principale e responsabilità paritaria, con indicazione, solo per quest'ultimi, del grado di colpa;
 - sinistri riservati persone e riservati cose: indicazione prevista per le sole annualità antecedenti al 2° semestre del 2007;
- la firma dell'assicuratore.

L'impresa consegna l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla sua scadenza annua quali:

- vendita/consegna in conto vendita;
- furto;
- demolizione/esportazione definitiva del veicolo;
- cessata circolazione;

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo i casi di precedenza indicati.

Articolo 8 – Mantenimento della classe di merito

Nei casi di seguito elencati e nei limiti da essi previsti, l'assicurato può mantenere la classe di merito precedentemente maturata:

1. vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato:
 - 1.1. mediante sostituzione del contratto originario se è richiesto di rendere valido il contratto relativo al veicolo venduto o consegnato in conto vendita per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente.
 - 1.2. mediante emissione di nuovo contratto, a condizione di consegnare:

- l'attestato di rischio del veicolo venduto o in conto vendita;
- documentazione dell'avvenuta vendita/consegna in conto vendita.

Il nuovo contratto - per altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato - verrà assegnato alla classe indicata sull'attestazione (validità 5 anni) del veicolo venduto/consegnato in conto vendita.

2. **Cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato:**

la classe di merito indicata sull'attestazione (validità 5 anni) di un veicolo non più circolante può essere mantenuta su un nuovo contratto per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente; ciò a condizione di consegnare:

- l'attestato di rischio del veicolo non più circolante;
- la documentazione della cessata circolazione,

3. **Vendita parziale del veicolo**

il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo a conservare la classe di merito maturata.

4. **Demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo**

per queste fattispecie l'assicurato può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- sostituire il contratto originario per altro veicolo di sua proprietà così come previsto per la vendita o la consegna in conto vendita;
- stipulare un nuovo contratto per altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia del precedente, con riconoscimento della classe indicata sull'attestazione (validità 5 anni) della polizza del veicolo demolito, o distrutto, o esportato definitivamente del veicolo.

5. **Furto del veicolo**

all'atto della stipula del nuovo contratto va consegnata copia della denuncia di furto e l'attestazione relativa al veicolo rubato (validità 5 anni).

6. **Contratto sospeso e non riattivato**

l'assicurato può stipulare un nuovo contratto per lo stesso veicolo dell'attestato, o per altro veicolo di prima immatricolazione, o acquistato usato (voltura), di sua proprietà e della medesima tipologia del precedente; in questo caso è necessario consegnare:

- l'attestato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso;
- a documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se il veicolo da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Il nuovo contratto è assegnato alla classe indicata sull'attestazione relativa al contratto sospeso e non riattivato.

7. **Contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo**

l'assicurato può stipulare un nuovo contratto per lo stesso veicolo dell'attestato, o per altro veicolo di prima immatricolazione, o acquistato usato (voltura), di sua proprietà e della medesima tipologia del precedente; in questo caso è necessario consegnare:

- l'attestato di rischio (validità 5 anni) del contratto non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se il veicolo da assicurare è diverso dal quello dell'attestato.

Il nuovo contratto è assegnato alla classe indicata sull'attestazione relativa al contratto non rinnovato.

Salvo i casi denominati "Contratto sospeso e non riattivato" e "Contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo", attivabili dal solo contraente/proprietario del contratto originario, il diritto al mantenimento della classe di merito, può essere esercitato anche dal coniuge dell'assicurato, se quest'ultimo non si sia avvalso di tale facoltà, purché dimostri che il veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, o rubato, o demolito, o esportato, ricadeva nella comunione dei beni; ciò mediante un nuovo contratto da stipulare entro gli stessi termini previsti per l'assicurato.

Se la formula tariffaria originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Articolo 9 - Utilizzo dell'attestato per assicurare un ulteriore veicolo

Se il proprietario di veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso (contratto di riferimento) stipula, per un ulteriore veicolo, un nuovo contratto, quest'ultimo è assegnato alla classe derivante dall'attestato conseguito sul contratto di riferimento; ciò in presenza dei seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo da assicurare, necessariamente della medesima tipologia di quello già assicurato, è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario dei due veicoli - quello nuovo e quello già assicurato - è la medesima persona fisica: non possono accedere a questo istituto ditte, enti, associazioni, società e simili;
- l'attestato di rischio è stato emesso da non più di 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto

Può usufruire del predetto istituto anche il familiare stabilmente convivente con il proprietario del veicolo già assicurato. In questo caso, fermi gli altri requisiti preliminari, è inoltre necessario:

- provare la condizione di familiare convivente mediante stato di famiglia da consegnare in originale al momento della stipula del nuovo contratto.

Quanto precede, ovvero assegnazione del nuovo contratto alla classe di merito derivante dall'attestato conseguito sulla polizza di riferimento, è esteso anche ai casi di:

- veicolo consegnato in conto vendita, ma non venduto, se l'assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe maturata;
- veicolo rubato e successivamente ritrovato, se l'assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe maturata sulla polizza risolta per furto.

Ciò, solo se il veicolo originario, vale a dire dato in conto vendita ma non venduto, rubato e ritrovato era originariamente assicurato presso l'Impresa.

In caso di sinistro

Articolo 10 - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di constatazione amichevole di incidente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nel caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, o di mancato invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ai sensi degli articoli 1913 e 1915 del Codice Civile.

Articolo 11 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa nè risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

"Nuova 4R a premio e franchigia variabili"

Valida per autovetture (uso privato, a noleggio e in locazione con conducente), veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture

Questa formula tariffaria prevede l'applicazione combinata di due clausole contrattuali che determinano:

- ad ogni sinistro provocato l'aumento del premio e il pagamento di una franchigia fissa e assoluta,
- in assenza di sinistri la diminuzione del premio e, se prevista, della franchigia.

La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio e un livello di franchigia offerta in tre distinte opzioni come indicato nella Tabella n. 1.

classi di meriti	Coefficienti di premio	Franchigia opzione	Franchigia opzione	Franchigia opzione (%)
+8	0,410	0%	30%	60%
+7	0,430	0%	30%	60%
+6	0,460	0%	30%	60%
+5	0,485	25%	50%	75%
+4	0,505	25%	50%	75%
+3	0,525	25%	50%	75%
+2	0,545	25%	50%	75%
+1	0,565	25%	50%	75%
0	0,585	25%	50%	75%
1	0,620	25%	50%	75%
2	0,655	40%	65%	90%
3	0,685	40%	65%	90%
4	0,720	40%	65%	90%
5	0,755	60%	85%	110%
6	0,780	60%	85%	110%
7	0,800	60%	85%	110%
8	0,820	80%	110%	135%
9	0,840	80%	110%	135%
10	0,865	80%	110%	135%
11	0,890	100%	125%	150%
12	1,000	100%	125%	150%
13	1,080	100%	125%	150%
14	1,150	100%	125%	150%
15	1,300	100%	125%	150%
16	1,400	100%	125%	150%
17	1,500	100%	125%	150%
18	1,700	100%	125%	150%
19	2,000	100%	125%	150%
20	2,300	100%	125%	150%
21	2,700	100%	125%	150%
22	3,100	100%	125%	150%
23	3,500	100%	125%	150%
24	4,000	100%	125%	150%

Tabella n. 1

A condizione che siano soddisfatti i requisiti indicati dalla Tariffa RCA in vigore al momento della stipula, il contraente può liberamente pattuire l'opzione di franchigia operante sul contratto.

La franchigia è sempre espressa in una percentuale da applicarsi al premio netto della responsabilità civile con un importo massimo indicato sul contratto.

La classe d'ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 7 Attestazione dello stato del rischio della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*).

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella Tabella n. 2.

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri "osservati"					
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri	
+8	+8	+4	+1	3	6	
+7	+8	+3	0	4	7	
+6	+7	+1	1	5	8	
+5	+6	0	2	6	9	
+4	+5	1	3	7	10	
+3	+4	2	4	8	11	
+2	+3	3	5	9	12	
+1	+2	4	6	10	13	
0	+1	4	7	11	14	
1	0	6	8	12	15	
2	1	7	9	13	16	
3	2	9	10	14	17	
4	3	10	11	15	18	
5	4	11	12	16	19	
6	5	12	13	17	20	
7	6	12	14	18	21	
8	7	13	15	19	22	
9	8	14	16	20	23	
10	9	15	17	21	24	
11	10	16	18	22	24	
12	11	16	19	23	24	
13	12	17	20	24	24	
14	13	18	21	24	24	
15	14	19	22	24	24	
16	15	20	23	24	24	
17	16	20	24	24	24	
18	17	21	24	24	24	
19	18	22	24	24	24	
20	19	23	24	24	24	
21	20	23	24	24	24	
22	21	24	24	24	24	
23	22	24	24	24	24	
24	23	24	24	24	24	

Tabella n. 2

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano dodici mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

MAGGIORAZIONE PREMIO: alla prima stipula e/o in occasione di ogni rinnovo, in funzione della sinistrosità pregressa del contratto interessato è previsto un aumento del premio nella misura indicata dalla tariffa in vigore, da applicarsi secondo i seguenti criteri:

- **contratti di prima stipulazione:** se il relativo attestato di rischio presenta almeno 1 sinistro nell'anno corrente, o nei tre anni a questo precedenti.

A tale fine sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro, indicate nell'attestazione, che per legge concorrono al peggioramento della classe di merito.

E' escluso dalla maggiorazione, il caso di veicolo di prima immatricolazione/acquistato usato (voltura) se assicurato quale "ulteriore veicolo" e, quindi con l'utilizzo di un attestato di rischio riferito ad altro veicolo.

- **contratti in rinnovo:** se l'attestato di rischio rilasciato dall'Impresa in occasione della scadenza annua del contratto interessato presenta almeno 1 sinistro nell'anno corrente o nei tre anni a questo precedenti.

A tale fine sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro, indicate nell'attestazione, che per legge concorrono al peggioramento della classe di merito.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente *articolo 8 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione-Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi - cambio del proprietario - è necessario stipulare un nuovo contratto.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

"Bonus/Malus" autovetture

Valida per autovetture (uso privato e pubblico), veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture
Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale. Ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.

Classi di merito	Coefficienti di premio
+10	0,340
+9	0,360
+8	0,380
+7	0,400
+6	0,415
+5	0,435
+4	0,455
+3	0,480
+2	0,500
+1	0,525
0	0,545
1	0,565
2	0,585
3	0,610
4	0,630
5	0,685
6	0,720
7	0,755
8	0,790
9	0,825
10	0,880
11	0,965
12	1,040
13	1,150
14	1,300
15	1,450
16	1,600
17	1,800
18	2,050
19	2,300
20	2,500
21	2,700
22	2,900
23	3,200

Tabella n. 1

La classe d'ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 7 Attestazione dello stato del rischio della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*).

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella successiva Tabella n. 2.

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
+10	+10	+5	+2	1	5
+9	+10	+4	+1	2	6
+8	+9	+3	0	3	7
+7	+8	+2	1	4	8
+6	+7	0	2	5	9
+5	+6	1	3	6	10
+4	+5	2	4	7	11
+3	+4	3	5	8	12
+2	+3	4	6	9	13
+1	+2	5	7	10	14
0	+1	6	8	11	15
1	0	7	9	12	16
2	1	7	10	13	17
3	2	8	11	14	18
4	3	9	12	16	19

5	4	10	13	17	20
6	5	11	14	18	21
7	6	12	15	19	22
8	7	13	16	20	23
9	8	13	17	21	23
10	9	14	18	22	23
11	10	15	19	23	23
12	11	16	20	23	23
13	12	16	21	23	23
14	13	17	22	23	23
15	14	18	22	23	23
16	15	19	23	23	23
17	16	20	23	23	23
18	17	21	23	23	23
19	18	22	23	23	23
20	19	23	23	23	23
21	20	23	23	23	23
22	21	23	23	23	23
23	22	23	23	23	23

Tabella n. 2

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

MAGGIORAZIONE PREMIO: alla prima stipula e/o in occasione di ogni rinnovo, in funzione della sinistrosità pregressa del contratto interessato è previsto un aumento del premio nella misura indicata dalla tariffa in vigore, da applicarsi secondo i seguenti criteri:

- **contratti di prima stipulazione:** se il relativo attestato di rischio presenta almeno 1 sinistro nell'anno corrente, o nei tre anni a questo precedenti.
A tale fine sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro, indicate nell'attestazione, che per legge concorrono al peggioramento della classe di merito.
E' escluso dalla maggiorazione, il caso di veicolo di prima immatricolazione/acquistato usato (voltura) se assicurato quale "ulteriore veicolo" e, quindi con l'utilizzo di un attestato di rischio riferito ad altro veicolo.
- **contratti in rinnovo:** se l'attestato di rischio rilasciato dall'Impresa in occasione della scadenza annua del contratto interessato presenta almeno 1 sinistro nell'anno corrente o nei tre anni a questo precedenti.
A tale fine sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro, indicate nell'attestazione, che per legge concorrono al peggioramento della classe di merito.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente *articolo 8 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi - cambio del proprietario - è necessario stipulare un nuovo contratto.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

"Bonus/Malus" ciclomotori e motocicli

Valida per ciclomotori e motocicli uso privato.

Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.

Classi di merito	Coefficienti di premio
-5	0,55
-4	0,59
-3	0,63
-2	0,67
-1	0,71
0	0,75
1	0,78
2	0,85
3	0,92

Classi di merito	Coefficienti di premio
4	1,00
5	1,20
6	1,32
7	1,45
8	1,60
9	1,75
10	1,90
11	2,00
12	2,50
13	3,00

Tabella n. 1

La classe di ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 7 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*).

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella Tabella n. 2

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri "osservati"			
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 o + SINISTRI
-5	-5	-1	2	5
-4	-5	0	3	6
-3	-4	1	4	7
-2	-3	2	5	8
-1	-2	3	6	9
0	-1	4	7	10
1	0	5	8	11
2	1	6	9	12
3	2	7	10	13
4	3	8	11	13
5	4	9	12	13
6	5	10	13	13
7	6	11	13	13
8	7	12	13	13
9	8	13	13	13
10	9	13	13	13
11	10	13	13	13
12	11	13	13	13
13	12	13	13	13

Tabella n. 2

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente *articolo 8 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di copertura per la responsabilità civile automobilistica*, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi - cambio del proprietario - è necessario stipulare un nuovo contratto.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

"Bonus/Malus" con franchigia ciclomotori/motocicli

Valida per ciclomotori e motocicli uso privato.

Questa formula tariffaria prevede: ad ogni sinistro causato l'aumento del premio e il pagamento di una franchigia il cui ammontare è precisato in polizza, in assenza di sinistri: la diminuzione del premio.

La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.

Classi di merito	Coefficienti di premio
-5	0,55
-4	0,59
-3	0,63
-2	0,67
-1	0,71
0	0,75
1	0,78
2	0,85
3	0,92

Classi di merito	Coefficienti di premio
4	1,00
5	1,20
6	1,32
7	1,45
8	1,60
9	1,75
10	1,90
11	2,00
12	2,50
13	3,00

Tabella n. 1

La classe di ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 7 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*).

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella Tabella che segue:

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri "osservati"			
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 o + SINISTRI
-5	-5	-1	2	5
-4	-5	0	3	6
-3	-4	1	4	7
-2	-3	2	5	8
-1	-2	3	6	9
0	-1	4	7	10
1	0	5	8	11
2	1	6	9	12
3	2	7	10	13
4	3	8	11	13
5	4	9	12	13
6	5	10	13	13
7	6	11	13	13
8	7	12	13	13
9	8	13	13	13
10	9	13	13	13
11	10	13	13	13
12	11	13	13	13
13	12	13	13	13

Tabella n. 2

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente *articolo 8 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi - cambio del proprietario - è necessario stipulare un nuovo contratto.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia stessa. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

"Bonus/Malus" autocarri

Valida per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera, targhe prova autoveicoli in genere, targhe prova macchine operatrici e agricole.

Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1

Classi di merito	Coefficienti di premio
0	0,850
1	0,880
2	0,920
3	0,960
4	1,000
5	1,100
6	1,250
7	1,450
8	1,750
9	2,100
10	2,500
11	3,000

Tabella n. 1

La classe d'ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'attestazione dello stato del rischio (*articolo 7 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*).

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella Tabella n. 2 .

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri "osservati"			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
0	0	4	5	7
1	0	4	6	8
2	1	5	7	9
3	2	6	7	10
4	3	6	8	11
5	4	7	9	11
6	5	8	10	11
7	6	9	11	11
8	7	10	11	11
9	8	11	11	11
10	9	11	11	11
11	10	11	11	11

Tabella n. 2

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente *articolo 8 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi - cambio del proprietario - è necessario stipulare un nuovo contratto.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

"Bonus/Malus" con franchigia - autocarri

Valida per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera.

Questa formula tariffaria prevede:

- ad ogni sinistro provocato l'aumento del premio e il pagamento di una franchigia il cui ammontare è precisato in polizza;
- in assenza di sinistri: la diminuzione del premio.

La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.

Classi di merito	Coefficienti di premio
0	0,850
1	0,880
2	0,920
3	0,960
4	1,000
5	1,100
6	1,250
7	1,450
8	1,750
9	2,100
10	2,500
11	3,000

Tabella n. 1

La classe d'ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'attestazione dello stato del rischio (*articolo 7 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*).

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella Tabella 2 .

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri "osservati"			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
0	0	4	5	7

1	0	4	6	8
2	1	5	7	9
3	2	6	7	10
4	3	6	8	11
5	4	7	9	11
6	5	8	10	11
7	6	9	11	11
8	7	10	11	11
9	8	11	11	11
10	9	11	11	11
11	10	11	11	11

Tabella n. 2

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente *articolo 8 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi - cambio del proprietario - è necessario stipulare un nuovo contratto.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia stessa. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Peius" autocase

Valida per campers, autocase o autocaravan

Questa formula tariffaria prevede un premio fisso con maggiorazioni (peius), da applicarsi al premio fisso RCA indicato sul contratto, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nel periodo di osservazione di seguito definito.

In ordine ai contratti di nuova stipula, per l'applicazione del peius si deve tenere conto delle dichiarazioni del contraente e dei dati presenti nell'attestazione dello stato del rischio (*articolo 7 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*).

Per l'applicazione della maggiorazione premio derivante dal peius, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

In caso di assenza di sinistri nel periodo di osservazione, nell'annualità successiva sarà applicato il premio fisso determinato dalla Tariffa RCA in vigore senza alcuna maggiorazione per peius.

Al contrario, se nel periodo di osservazione si sono verificati sinistri il peius sarà applicato nel seguente modo:

- per 2 sinistri, il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%;
- per 3 o più sinistri, il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente *articolo 8 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi - cambio del proprietario - è necessario stipulare un nuovo contratto.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

No Claims Discount (Personalizzata per sinistro) ciclomotori trasporto cose

Valida per ciclomotori trasporto cose

Questa formula tariffaria prevede un premio differenziato a seconda del numero di sinistri causati. In dettaglio, la sua struttura si articola in coefficienti diversi da applicare sul premio di riferimento, come indicato nella tabella che segue:

Numero di sinistri	Coefficienti di premio
3 o più sinistri	1,00
2 sinistri	0,947
1 sinistro	0,887
0 sinistri	0,806

Per veicoli di prima immatricolazione o provenienti da voltura	0,806
---	-------

Per i contratti di nuova assunzione l'applicazione dei predetti coefficienti tiene conto delle dichiarazioni del contraente e dei dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 7 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*), secondo le modalità indicate dalla Tariffa RCA in vigore.

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento del coefficiente di premio si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

In caso di assenza di sinistri nel periodo di osservazione, nell'annualità successiva il premio sarà calcolato secondo la Tariffa RCA in vigore senza alcuna maggiorazione derivante dal premio differenziato.

Al contrario, se nel periodo di osservazione si sono verificati sinistri, per l'annualità immediatamente successiva il premio sarà differenziato applicando un diverso coefficiente in relazione al numero di sinistri:

- per 1 sinistro applicazione del relativo coefficiente premio;
- per 2 sinistri, applicazione del relativo coefficiente premio;
- per 3 o più sinistri, applicazione del relativo coefficiente premio.

Per le annualità successive alla prima, i predetti coefficienti potranno essere modificati in quanto soggetti alle stesse regole applicabili nel caso di variazioni tariffarie e saranno indicati, di volta in volta, dalla Tariffa RCA.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente *articolo 8 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi - cambio del proprietario - è necessario stipulare un nuovo contratto.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Peius" motocarri

Valida per motocarri trasporto cose

Questa formula tariffaria prevede:

- un premio differenziato a seconda del numero di sinistri causati;
- una maggiorazione "Peius", che si aggiunge al premio differenziato, espressa in una percentuale da applicarsi al premio netto RCA.

In dettaglio, il premio differenziato si articola in coefficienti come indicato nella tabella che segue:

Numero di sinistri	Coefficienti di premio
3 o più sinistri	1,00
2 sinistri	0,947
1 sinistro	0,887
0 sinistri	0,806
Per veicoli di prima immatricolazione o provenienti da voltura	0,806

Per i contratti di nuova assunzione sia l'applicazione dei predetti coefficienti, sia l'applicazione del peius, tiene conto delle dichiarazioni del contraente e dei dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 7 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*), secondo le modalità indicate dalla Tariffa RCA in vigore. La percentuale peius, se dovuta è indicata nel contratto.

Per le annualità successive alla prima, i predetti coefficienti potranno essere modificati in quanto soggetti alle stesse regole applicabili nel caso di variazioni tariffarie e saranno indicati, di volta in volta, nella tariffa RCA.

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento del coefficiente di premio e sull'applicazione del peius si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

In caso di assenza di sinistri nel periodo di osservazione, nell'annualità successiva sarà applicato il premio fisso determinato dalla Tariffa RCA in vigore senza alcuna maggiorazione derivante dal premio differenziato o per peius.

Al contrario, se nel periodo di osservazione si sono verificati sinistri, per l'annualità immediatamente successiva il premio differenziato ed il peius saranno applicati nel seguente modo:

- per 1 sinistro applicazione del relativo coefficiente premio;
- per 2 sinistri, applicazione del relativo coefficiente premio a cui si aggiunge la maggiorazione per peius del 15%;
- per 3 o più sinistri, applicazione del relativo coefficiente premio a cui si aggiunge la maggiorazione per peius del 25%.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente *articolo 8 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi - cambio del proprietario - è necessario stipulare un nuovo contratto.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

Premio fisso

Valida per autobus, macchine operatrici, carrelli e macchine agricole, rimorchi macchine agricole, rimorchi speciali, rimorchi trasporto cose, rimorchi autovetture.

Questa formula tariffaria prevede che il premio rimanga fisso anche nel caso di sinistri.

Franchigia fissa ed assoluta

Valida per autobus, rimorchi autobus, motocarri e ciclomotori trasporto cose, targa prova motoveicoli, campers, autocase, autocaravan.

Questa formula tariffaria prevede l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.